

Un Futuro Sostenibile



Piano azione
ambientale Regione
Emilia-Romagna.

**BANDO AMIANTO 2019
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER
LA RIMOZIONE E LO
SMALTIMENTO DI MANUFATTI
CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO**

ALLEGATO 1



INDICE

- Art. 1 - OBIETTIVI DEL BANDO
- ART. 2 - SOGGETTI BENEFICIARI
- ART. 3 - TIPOLOGIA DI PROGETTI FINANZIABILI
- ART. 4 - SOGGETTI ESCLUSI
- ART. 5 - REGIMI DI AIUTO
- ART. 6 - TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE
- ART. 7 - PERIODO DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE
- Art. 8 - SPESE AMMISSIBILI
- ART. 9 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 9.1. FASE 1: PRENOTAZIONE ONLINE DEL CONTRIBUTO
- 9.2. FASE 2: PRESENTAZIONE DOMANDA COMPLETA
- Art. 10 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE
- Art. 11 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
- Art. 12 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 12.1 TERMINE PER L'ULTIMAZIONE ED EVENTUALI PROROGHE
- 12.2 COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
- 12.3 CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO E ESIGIBILITA' DELLE SPESE
- 12.4 MODIFICHE E VARIANTI
- Art. 13 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
- Art. 14 - ADEMPIMENTI EX ART. 72 LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO N. 289/2002
- Art. 15 - CONTROLLI A CAMPIONE
- Art. 16 - REVOCA DEI CONTRIBUTI
- Art. 17 - CUMULABILITÀ
- Art. 18 - RISORSE FINANZIARIE
- Art. 19 - ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA PRIVACY
- Art. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Art. 21 - ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA PRIVACY



ALLEGATO A: DEFINIZIONE DI PMI E AUTONOMIA DI IMPRESA

ALLEGATO B: FAC SIMILE DOMANDA DI CONTRIBUTO

BOZZA



ART. 1) OBIETTIVI DEL BANDO

La Regione promuove attraverso il Piano di Azione Ambientale, approvato dall'Assemblea Legislativa il 12 luglio 2011 con atto n. 46, un insieme di azioni volte a sostenere la diffusione di metodologie a minor impatto ambientale nei processi organizzativi e produttivi alle imprese. Tali azioni sono previste all'art. 99, comma 4, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), con la possibilità per la Regione Emilia-Romagna di concedere "CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI, IN C/CAPITALE O ATTUALIZZATI IN C/INTERESSE, PER OPERE E IMPIANTI COLLEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA".

Il presente bando costituisce attuazione:

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 1216/2014 "Piano di Azione Ambientale ex D.A.L. n. 46/2011: presa d'atto del monitoraggio e linee di indirizzo per i progetti regionali 2014/2015", con riferimento all'Obiettivo 6 "Qualificazione ambientale del sistema produttivo regionale", per quanto attiene l'azione "Incentivi alle imprese per la rimozione dei manufatti contenenti cemento-amianto";
- degli obiettivi previsti nel Piano Amianto della Regione adottato con D.G.R. 1945 del 4 dicembre 2017 volti alla tutela della salute e della qualità degli ambienti di vita e di lavoro in relazione al rischio da esposizione all'amianto.

Il bando ha lo scopo di incentivare le imprese presenti sul territorio regionale promuovendo la rimozione e lo smaltimento del cemento-amianto per la qualificazione dei luoghi di lavoro.

ART. 2) SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare le domande per i contributi previsti dal presente bando:

- **le micro, piccole e medie imprese** in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, recante ad oggetto "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".
- **le grandi imprese.**

aventi sede legale o unità locale nella Regione Emilia-Romagna.

La domanda deve essere presentata dall'impresa che svolge l'attività economica nell'immobile oggetto di bonifica. Nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di un soggetto diverso dall'impresa richiedente occorre allegare l'autorizzazione all'intervento del proprietario.

Ogni soggetto ammissibile può presentare una sola domanda, nella domanda potranno essere indicate anche più unità locali di intervento. Nel caso di gruppi di imprese collegate o associate potrà essere presentata una sola domanda per ciascun gruppo.

ART. 3) TIPOLOGIA DI PROGETTI FINANZIABILI

Rientrano in tale tipologia i progetti relativi alla realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa presenti in immobili in cui si svolgono attività produttive, terziarie e commerciali, sedi di lavoro per i soggetti addetti a tali attività.

Sono esclusi gli interventi finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti.

I progetti presentati dovranno avere un costo complessivo ammissibile non inferiore a €.35.000,00, quale limite minimo valido su cui applicare le percentuali di contribuzione previste. Tale limite dovrà essere rispettato sia in sede di presentazione della candidatura che in sede di validazione istruttoria del costo dell'intervento, qualora il progetto rientri in posto utile in graduatoria e venga prodotta la documentazione progettuale completa.

I progetti dovranno altresì riguardare immobili localizzati sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

ART. 4) SOGGETTI ESCLUSI

Sono escluse dalla partecipazione al presente bando:

- gli enti e istituzioni senza fine di lucro non iscritte al Registro Imprese della camera di commercio;
- le amministrazioni pubbliche, nonché le aziende che gestiscono servizi pubblici locali, sia di rilievo economico che non, e a prescindere dalla percentuale di quota proprietaria detenuta da enti pubblici;



ART. 5) REGIMI DI AIUTO REGIME DI AIUTO DI ESENZIONE

Il regime di aiuto sulla base del quale verranno concessi i contributi è disciplinato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Tale Regolamento integra il contenuto di una serie di strumenti in materia di aiuti di Stato adottati dalla Commissione dal 2001: gli aiuti in favore delle PMI, gli aiuti per la ricerca e sviluppo nelle PMI, gli aiuti per l'occupazione e la formazione, gli aiuti a finalità regionale. Inoltre, il Regolamento comprende cinque categorie di aiuti che non beneficiavano dell'esenzione: **gli aiuti per la tutela ambientale**, gli aiuti per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo a favore delle grandi imprese, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio e gli aiuti per le nuove imprese create dall'imprenditoria femminile.

Nello specifico il presente Bando si inquadra all'interno delle linee e dei contenuti previsti dal Regolamento sopra richiamato, con particolare riferimento a quanto previsto alla Sezione 7 "Aiuti per la Tutela dell'ambiente", art. 36 "Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme".

Sono escluse dall'applicazione del regime di esenzione per categoria le imprese che svolgono le attività previste dall'art. 1 del Regolamento n. 651/2014.

ART. 6) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE

La Regione Emilia-Romagna intende concedere alle imprese, loro consorzi e società consortili, contributi in conto capitale per incentivare la realizzazione di opere ed interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto in matrice cementizia o resinosa dai luoghi di lavoro, **con esclusione di quelli finalizzati al mero adeguamento alle norme esistenti**, secondo le tipologie, le percentuali di contribuzione e nel rispetto degli importi minimi d'investimento indicati nella tabella che segue:



TIPOLOGIE INTERVENTI	% PMI	% GRANDI IMPRESE	IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO (euro)	IMPORTO MINIMO COSTO INTERVENTO (euro)
Rimozione e smaltimento amianto	50	35 %	150.000	35.000

ART. 7) PERIODO DI ELIGIBILITÀ DELLE SPESE

Al fine di garantire l'effetto di incentivazione previsto dal regolamento 651/2014 (cfr. art. 5) il termine a partire dal quale possono essere avviati gli interventi e sostenute le relative spese ai fini dell'ottenimento del contributo è quello della data di prenotazione on-line. Per avvio dell'intervento è da considerarsi l'effettivo avvio dei lavori in cantiere secondo quanto comunicato all'Asl di competenza. Le spese si intendono sostenute facendo riferimento alla data di emissione delle fatture.

ART. 8) SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, al netto dell'I.V.A., chiaramente e strettamente connesse alla realizzazione dell'intervento di rimozione e smaltimento amianto, nel rispetto del periodo di eligibilità di cui al precedente art. 7.

Nello specifico, sono ammissibili unicamente le seguenti voci:

- spese connesse alle attività di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti matrice cementizio e/o resinosa, ivi comprese quelle inerenti all'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
- spese per consulenze, progettazione, sviluppo e messa a punto degli interventi, sostenute anche con personale interno, nella misura del 10% dell'importo di cui al punto precedente, ritenuto ammissibile.

Sono tassativamente escluse le spese e gli oneri di qualsiasi tipo inerenti all'intervento di ricostruzione dei manufatti.

In fase istruttoria saranno effettuate anche valutazioni di congruità in termini di valori preventivi presi a riferimento per la stima del costo complessivo, tenendo a riferimento i valori medi di mercato dei costi di rimozione e smaltimento, e contestualizzando le condizioni specifiche degli interventi proposti, in base anche a



prezziari stabiliti e aggiornati da enti pubblici o valutazioni specifiche condotte da enti quali ad esempio ARPA, AUSL. A seguito della valutazione l'importo del contributo potrà essere riparametrato.

ART. 9) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda si articola in due fasi:

- fase 1: prenotazione on-line
- fase 2: domanda di contributo

ART. 9.1) FASE 1: PRENOTAZIONE ON-LINE DEL CONTRIBUTO

L'impresa richiedente che intenda accedere al contributo dovrà **effettuare la prenotazione on-line** collegandosi all'applicazione che verrà resa disponibile sulla pagina web dedicata al Bando sul sito della Regione Emilia-Romagna, nella sezione bandi dell'aria tematica ambiente.

La compilazione della prenotazione on-line potrà essere effettuata dalla ore 9.00 del 12 febbraio 2019 alle ore 16.00 del 18 febbraio 2019. (click day).

Alla conferma dell'invio il sistema attribuirà alla prenotazione un codice identificativo unico. Entro le successive 24 ore il richiedente riceverà una per contenente il modulo di domanda in formato PDF precompilato con i dati inseriti in prenotazione, l'indicazione della data e dell'orario di registrazione e il codice identificativo assegnato al momento dell'invio della prenotazione. Sulla base di questi dati verrà stabilito l'ordine cronologico di arrivo.

Nella prenotazione on-line saranno richiesti i seguenti dati:

- dati anagrafici del soggetto richiedente;
- dati anagrafici dell'impresa (ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita iva, REA);
- pec dell'impresa sulla quale inviare le comunicazioni con effetto di notifica;
- dimensione aziendale (micro/piccola, media o grande impresa);
- localizzazione intervento;
- costo intervento;



- mq da rimuovere.

Il Servizio regionale competente entro 15 giorni dalla data di chiusura delle prenotazioni on-line di cui al punto precedente, provvederà:

- a prendere atto dell'elenco delle prenotazioni on-line pervenute dal 12 al 18 febbraio 2019 formulato seguendo l'ordine cronologico di arrivo;
- a formulare la graduatoria delle prenotazioni on-line che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo. Nella graduatoria sarà anche indicato l'importo con l'indicazione presuntiva del contributo richiesto;
- ad invitare alla fase 2 "presentazione domanda completa" le imprese di cui al punto precedente che si saranno collocate in posizione utile nella graduatoria. L'invito sarà inviato tramite pec sull'indirizzo indicato dall'impresa nella prenotazione on-line e conterrà un codice personale di accesso all'applicativo informatico.

ART. 9.2) FASE 2: PRESENTAZIONE DOMANDA COMPLETA

Le imprese ammesse alla Fase 2 avranno tempo fino al 29 marzo 2019 per completare la domanda di contributo.

L'applicativo informatico per la fase 2 sarà disponibile **dalle ore 9.00 delle ore 9.00 del 19 marzo alle ore 16.00 del 15 aprile.**

Al fine del rispetto della tempistica farà fede la data di inoltro sull'applicativo informatico della domanda.

Le imprese riceveranno per pec in un momento successivo la comunicazione con l'indicazione del protocollo regionale assegnato alla domanda.

Per accedere all'applicativo fase 2 è indispensabile che il richiedente (legale rappresentante/titolare/amministratore unico dell'impresa) sia in possesso di credenziali di identità digitali federa di livello alto (e policy password alto) o spid.

FedERa è il sistema di identità digitale che consente ai cittadini di accedere a tutti i servizi online degli Enti e dei soggetti pubblici della Regione Emilia-Romagna tramite un'unica credenziale di accesso. Le informazioni per acquisire un account **FedERa di livello alto** sono contenute nel manuale utente disponibile all'indirizzo <http://federazione.lepida.it>. Nella medesima pagina web è



inoltre disponibile l'elenco degli enti abilitati a rilasciare le credenziali, fra cui i comuni della Regione Emilia-Romagna. Per acquisire un account FedERa è sufficiente recarsi presso un qualsiasi comune ricompreso nel suddetto elenco, non necessariamente quello di residenza.

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'identità digitale unica su tutto il territorio nazionale.

Tutte le informazioni per acquisire un account SPID sono reperibili collegandosi alla pagina web: <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>.

I dati da fornire, indicati più dettagliatamente nel fac-simile allegato al bando, saranno i seguenti:

- dati relativi all'impresa;
- localizzazione intervento;
- descrizione intervento;
- quadro economico;
- cronoprogramma economico-finanziario;
- dati relativi a eventuali ulteriori contributi;
- contatti dei referenti;
- requisiti generali di accesso.

Si precisa che la domanda apparirà precompilata con i dati inseriti nella domanda on-line che potranno essere modificati per tenere conto di eventuali successive variazioni. In caso di variazione del costo complessivo dell'intervento il contributo verrà ricalcolato sulla base delle percentuali di cui all'art. 6, ma non sarà possibile in nessun caso riconoscere un contributo di importo superiore a quello già determinato in fase di prenotazione on-line.

ART. 10) PROCEDURA DI VALUTAZIONE

La procedura valutativa utilizzata è quella definita "a sportello" secondo quanto previsto all'art. 5, comma 3¹, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle

¹ Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le

imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".

Il servizio regionale competente provvederà a verificare la completezza della documentazione richiesta e la conformità della candidatura con i requisiti definiti nel bando.

Le dichiarazioni rese nel modulo di domanda saranno sottoposte a verifica a campione secondo le norme vigenti nella misura del 5% delle domande presentate.

Qualora in fase istruttoria emerga l'esigenza di richiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste è fissato in 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione.

ART. 11) APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il dirigente responsabile del Servizio Competente, sulla base del risultato delle attività istruttorie nonché delle ulteriori verifiche² ove previste ed unitamente all'espletamento degli adempimenti previsti in materia di Codice Unico di Progetto di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", provvederà con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a contributo redatta secondo l'ordine cronologico di arrivo delle prenotazioni on-line fino ad esaurimento del plafond disponibile per l'iniziativa.

ART. 12) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 12.1) TERMINE PER L'ULTIMAZIONE ED EVENTUALI PROROGHE

I soggetti beneficiari devono concludere i lavori oggetto dell'intervento entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo.

Si precisa che, ai fini del presente bando, per data di conclusione dei lavori è da intendersi la data di conclusione della sola parte di intervento oggetto di contributo (rimozione e smaltimento amianto). La data di conclusione è attestata con la comunicazione di fine lavori di cui al punto successivo.



Eventuali proroghe, di durata, in ogni caso, non superiore a cinque mesi rispetto alla scadenza prevista, potranno essere concesse dal dirigente competente, previa motivata richiesta, in presenza di esigenze non dipendenti da cause imputabili al soggetto richiedente. Tali richieste dovranno essere inviate al Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente almeno 60 giorni prima della data prevista di ultimazione del progetto.

Le richieste di proroga si intendono accettate decorsi 45 giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora la Regione richieda chiarimenti/integrazioni in merito alla richiesta di proroga i termini sopra indicati si intendono interrotti.

ART. 12.2) COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI

I beneficiari dei contributi **entro un mese dalla conclusione dell'intervento** sono tenuti a presentare una **relazione tecnica attestante la conclusione dei lavori e nella quale siano riassunte le modalità di attuazione dell'intervento stesso e i risultati conseguiti**. Al fine di facilitare le imprese e garantire uniformità istruttoria verrà allegato al Vademecum di cui all'art. 12 un fac-simile di relazione.

ART. 12.3) CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO E ESIGIBILITA' DELLE SPESE

Le imprese beneficiarie hanno tempo 24 mesi decorrenti dalla concessione del finanziamento per poter effettuare l'investimento oggetto del presente Bando.

Ai fini contabili la spesa sarà considerata esigibile dal momento dell'acquisizione agli atti di tutta la documentazione richiesta in fase di rendicontazione finanziaria e tecnica dell'investimento (vedi art. 12).

In ottemperanza del D.lgs. 118/2011, per poter imputare correttamente la spesa sul bilancio regionale, al momento del completamento della domanda (Fase 2) viene richiesto alle imprese di presentare il cronoprogramma economico-finanziario dell'intervento indicando l'annualità presunta in cui la spesa sarà esigibile a scelta tra 2019, 2020 e 2021.

La scelta sarà vincolante per le imprese in quanto non sarà possibile anticipare l'erogazione del contributo rispetto all'anno indicato nel cronoprogramma, al quale corrisponderà l'anno di imputazione del contributo concesso.



Se per esempio una impresa ha indicato il 2020, la rendicontazione e la relativa erogazione del contributo non potrà essere anticipata al 2019. Le imprese, entro il 31 dicembre di ogni anno, potranno invece chiedere di posticipare la previsione del cronoprogramma alle annualità successive inviando una richiesta a mezzo pec al Servizio competente.

ART. 12.4) MODIFICHE E VARIANTI

Possono essere presentate richieste di **variazione al progetto** oggetto del contributo regionale, fermo restando gli obiettivi originari del progetto. Tali richieste dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente, servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it, almeno 60 giorni prima della conclusione delle attività previste dal progetto. La richiesta di variazione dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva che evidenzii le modifiche proposte. Qualora dovesse aumentare il costo complessivo il contributo regionale rimane invariato, qualora diminuisca il costo complessivo il contributo viene percentualmente rideterminato.

Dovranno inoltre essere trasmesse tempestivamente con le stesse modalità di cui sopra eventuali modifiche societarie del soggetto beneficiario, modifiche di sede e di ogni altro elemento contenuto nei documenti prodotti per l'ammissione a finanziamento, ivi compreso l'ottenimento di altri contributi nazionali, regionali e comunitari, successive alla data di inoltro della domanda, pena la decadenza dei contributi eventualmente concessi.

ART. 13) MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La struttura regionale preposta alla gestione economico-finanziaria del programma dei contributi regionali previsti con il presente provvedimento è il Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione al termine del progetto sulla base delle spese sostenute e documentate secondo le modalità di seguito indicate.

Ai fini della liquidazione del contributo, alla conclusione del progetto, i soggetti beneficiari dovranno



produrre, di norma entro 3 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori di cui all'art. 12.2, la rendicontazione finanziaria e tecnica.

La rendicontazione finanziaria consiste nella presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, alla quale sarà allegato un rendiconto analitico delle voci di spesa, correlate al dettaglio dei costi previsti nella domanda ammessa a contributo. Il rendiconto consiste nell'elenco delle fatture pagate con numero, data di emissione, causale, ragione sociale del fornitore, importo, data della quietanza di ciascuna fattura e totale delle spese sostenute unitamente all'attestazione della regolarità documentale delle stesse e la loro conformità alle tipologie previste dal Bando.

Il beneficiario del contributo dovrà effettuare il pagamento delle spese sostenute nel rispetto degli obblighi di tracciabilità stabiliti nell'articolo 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e successive integrazioni.

Pertanto:

- per il pagamento delle spese l'impresa dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A.;
- il pagamento delle spese ammissibili potrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- nel caso in cui le spese siano pagate successivamente alla data di concessione del contributo, il bonifico bancario o postale dovranno riportare, nella relativa causale di pagamento, il codice unico di progetto (CUP) che sarà comunicato all'impresa beneficiaria a cura della Regione.

Non è ammesso il pagamento delle spese in denaro contante o attraverso la cessione di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

La rendicontazione tecnica ha invece lo scopo di illustrare le attività realizzate e i risultati conseguiti attraverso la presentazione di:

- almeno due fotografie che evidenzino la localizzazione e i risultati dei lavori di rimozione;
- copia del Piano di lavoro per la rimozione di materiale contenete amianto, presentato alla AUSL territorialmente



competente ai sensi dell'art. 256 del D.lgs. 81/2008 in formato pdf;

- la documentazione che attesti l'avvenuto invio del Piano di rimozione amianto e il ricevimento da parte dell'ASL di tale documento in formato pdf;
- copia dei formulari di identificazione del rifiuto contenente amianto, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006, che attestino l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento (nello specifico deve essere fornita la IV copia dei formulari) in formato pdf.

Si provvederà con successivo atto del Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali a definire in maniera dettagliata le forme e le modalità di rendicontazione, monitoraggio e controllo, attraverso la predisposizione di uno specifico Vademecum Gestionale.

In ogni caso qualora la spesa effettiva documentata a consuntivo risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si provvederà ad una proporzionale riduzione del contributo concesso, mentre una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso a contributo non comporterà aumento del contributo concesso.

ART. 14) ADEMPIMENTI EX ART. 72 LEGGE FINANZIARIA DELLO STATO N. 289/2002

A seguito della entrata in vigore dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", i contributi in conto capitale concessi alle imprese a partire dal 1° gennaio 2003 dovranno essere restituiti, nella misura minima del 50%, a partire dal primo quinquennio dalla concessione per completare il rimborso entro il secondo quinquennio con l'applicazione di un tasso di interesse almeno dello 0,50%.

In applicazione dell'articolo di Legge la restituzione del 50% del contributo non a fondo perduto potrà essere:

- contestuale alla liquidazione del contributo;
- in 5 rate annuali secondo un piano di restituzione definito nel provvedimento che autorizza il pagamento dietro presentazione da parte dell'impresa di una garanzia fidejussoria a copertura delle restituzioni (il modello della fidejussione sarà allegato al vademecum di cui all'art. 12).



La scelta dovrà essere effettuata dall'impresa in fase di rendicontazione dell'investimento.

ART. 15) CONTROLLI A CAMPIONE

La Regione Emilia-Romagna, per il tramite del Servizio competente, potrà richiedere all'ARPA di effettuare controlli e sopralluoghi, anche intermedi, presso le unità produttive ove deve essere realizzato l'intervento da parte dei soggetti beneficiari per verificare la conformità di quanto dichiarato, anche al fine di liquidare il saldo del contributo concesso.

Si precisa inoltre che gli interventi e le opere ammesse a finanziamento con il programma di cui alla presente deliberazione sono attuativi del Piano di Azione Ambientale e perseguono le finalità ambientali del piano. I finanziamenti non possono pertanto essere distolti da dette finalità. In caso di violazione di quanto sopra detto trova applicazione l'art. 316 bis del codice penale.

Le dichiarazioni rese contenenti asserzioni che l'amministrazione ha positivamente valutato ai fini della concessione del contributo saranno oggetto di controlli a campione nella misura del 5%. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di procedere ad ulteriori accertamenti qualora lo ritenesse necessario. Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore>. I beneficiari sorteggiati per il controllo potranno ricevere delle richieste di documentazione da parte del Servizio competente qualora risultasse necessario.

Qualora in esito alle verifiche effettuate emergessero gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese o nei documenti presentati l'amministrazione provvederà alla revoca del contributo e al recupero di eventuali somme già versate, fatte salve le ulteriori conseguenze penali.

ART. 16) REVOCA DEI CONTRIBUTI

Il contributo regionale è revocato, previa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, con recupero delle quote eventualmente già erogate, qualora, anche da verifiche e controlli disposti a campione:

- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali il contributo è stato concesso;



- vengano accertate gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese e nei documenti presentati, fatte salve le ulteriori conseguenze dal punto di vista penale;
- il soggetto beneficiario non abbia realizzato completamente l'intervento ammesso a contributo nei termini previsti, fatte salve le proroghe eventualmente concesse dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi del punto 14.1);
- nel caso la realizzazione non sia conforme al progetto presentato;
- non abbia conseguito gli obiettivi dichiarati all'atto della presentazione della domanda di contributo;
- nel caso in cui il costo complessivo definitivamente ammissibile a seguito rendicontazione finale a conclusione dell'intervento risulti inferiore a €. 35.000,00.

ART. 17) CUMULABILITÀ

I contributi previsti dal presente Bando sono cumulabili per lo stesso progetto con altri aiuti aventi sia finalità analoghe che diverse, erogati dalla Regione Emilia-Romagna o da altri soggetti, con la condizione che la combinazione degli aiuti non deve eccedere il massimale più favorevole dei regimi considerati.

ART. 18) RISORSE FINANZIARIE

A copertura dell'iniziativa oggetto del presente Bando sono destinate risorse pari a €. **3.300.000,00** iscritte sul Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2019-2021, annualità 2019.

ART. 19) ACCESSO AGLI ATTI E TUTELA DELLA PRIVACY DA AGGIORNARE

Il diritto di accesso di cui al combinato disposto ex Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii. e della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 (Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso), viene esercitato mediante richiesta scritta motivata indirizzata a: Regione Emilia-Romagna - Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali - Viale della Fiera, 8 - o trasmessa a mezzo pec all'indirizzo servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it



L'istanza di accesso deve indicare, come previsto dall'art. 5 comma 2 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 "Regolamento per la Disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", gli estremi dei documenti in relazione ai quali viene richiesto l'accesso o gli elementi che ne consentano l'esatta individuazione, le generalità del richiedente, gli elementi idonei a provare la presenza dell'interesse connesso alla richiesta e gli eventuali poteri rappresentativi.

I dati personali conferiti dai partecipanti al bando saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna per gestire le procedure inerenti all'ammissione al beneficio, conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) per quanto compatibile. Al riguardo si rinvia all'informativa presente sul sito al momento della presentazione della domanda.

Il conferimento dei dati personali forniti al momento della presentazione della domanda è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando e per l'espletamento delle successive attività ad esso correlate. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità proprie del presente bando e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016 e dalla normativa vigente.

ART. 20) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge



241/1990 è il Responsabile del Servizio Giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente, Avv. Cristina Govoni, tel.: 051-5276003 indirizzo di Posta Elettronica Certificata servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Per avere ulteriori informazioni in merito alle procedure di accesso al contributo è possibile consultare la pagina web dedicata al Bando all'indirizzo <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it>.

BOLZA



DEFINIZIONE DI PMI E AUTONOMIA DI IMPRESA

DEFINIZIONE DI PMI

(Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005)

Sono definite micro, piccole e medie imprese (PMI) le imprese che presentano i requisiti dimensionali (numero degli occupati, valore del fatturato, totale di stato patrimoniale) e i caratteri di autonomia sotto indicati.

DIMENSIONI

In base ai requisiti dimensionali, sono definite Pmi le imprese che:

- a. hanno meno di 250 occupati e
- b. hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a. ha meno di 50 occupati e
- b. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Relativamente alla categoria delle Pmi, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a. ha meno di 10 occupati, e
- b. ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sopra citate sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Ai fini delle suddette definizioni:

- a. per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;



- b. per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c. per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese:

- a. il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- b. il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

AUTONOMIA

Ai fini delle suddette definizioni le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi punti:

- sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5;
- sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo punto, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:
 - a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
 - b. università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - c. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d. enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del punto precedente, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono



quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

- sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:
 - a. l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - b. l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - c. l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
 - d. le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del punto precedente, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora



il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

N.B. Per tutto quanto non è disposto nel presente allegato si fa riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e al D.M. 18 aprile 2005.

BOLSA



ALLEGATO B) FAC SIMILE DOMANDA FASE 2

Modulo di domanda

Data di emissione della Marca da Bollo/Contrassegno

Codice identificativo della Marca da Bollo/Contrassegno

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale

Cura del Territorio e dell'Ambiente

Assessorato Ambiente e Sviluppo
Sostenibile

Servizio Giuridico

dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti

Contaminati e Servizi Pubblici
Ambientali

Viale della Fiera, 8

40121 Bologna

BANDO AMIANTO 2019

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO- AMIANTO

Fac-simile modulo di domanda da compilare esclusivamente
attraverso l'applicativo online

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ nato a
_____ provincia di _____ il
_____ Codice Fiscale _____.

in qualità di:

- ☐ titolare dell'impresa _____
indicare la ragione sociale
- ☐ amministratore unico dell'impresa _____
indicare la ragione sociale
- ☐ legale rappresentante dell'impresa _____
indicare la ragione sociale

CHIEDE



la concessione del contributo previsto dal bando in oggetto e pertanto

DICHIARA
ai sensi ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

SEZIONE A) DATI IMPRESA

1) che i dati relativi all'impresa richiedente sono i seguenti:

Ragione Sociale _____

Natura Giuridica _____

Categoria giuridica ai fini della concessione del contributo _____

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

Indirizzo _____

Comune _____

Provincia (____) CAP _____ indirizzo e-mail _____

pec impresa _____

CODICE ATECO principale _____

ISCRITTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI _____ REA _____

SEZIONE B) DIMENSIONE AZIENDALI, AUTONOMIA DI IMPRESA E POSSESSO REQUISITI GENERALI

2) che L'impresa richiedente ai sensi della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 e D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 è classificabile come:

☐ Micro/Piccola impresa;

☐ Media impresa;

☐ Grande impresa;

3) che alla data di presentazione della domanda l'impresa ha n. _____ dipendenti _____;

4) che secondo le definizioni contenute all'art. 3 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 651/2014 e nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 recante ad oggetto "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" l'impresa è:

☐ autonoma;



[_] **collegata o associata con altre imprese che non hanno presentato richiesta di contributo al bando in oggetto;**

- 5) che l'impresa è attiva e non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologa di cui all'art. 180 della legge fallimentare) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 6) che l'impresa non rientra nella condizione di "impresa in difficoltà" secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
- 7) possiede una situazione di regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e INAIL al momento della sottoscrizione della presente domanda;
- 8) che il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato è il seguente: _____;
- 9) che all'interno dell'azienda vengono rispettate le condizioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di categoria e delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- 10) che non sussiste in capo all'impresa di cui il sottoscritto è legale l'obbligatorietà alla realizzazione dell'intervento a seguito di provvedimento dell'autorità competente, ovvero in forza di legge;
- 11) che l'impresa non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno; (clausula deggendorf);



SEZIONE C) LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

12) che l'intervento verrà realizzato nei seguenti immobili nei quali viene svolta l'attività produttiva, terziaria o commerciale dell'impresa richiedente, sede di lavoro per i soggetti addetti a tale attività:

EDIFICIO 1

Indirizzo _____

provincia _____ SOLO E-R Comune solo E-R _____

CAP _____

Indicare se:

SEDE LEGALE DELL'IMPRESA/ UNITA' LOCALE DELL'IMPRESA

RISCONTRABILE DA VISURA CAMERALE

Estremi catastali _____

☐ Breve descrizione dell'attività che l'impresa svolge all'interno dell'edificio (indicare ATECO se diverso da quello principale della sede legale e numero addetti presenti)

Edificio di proprietà dell'impresa:

[SI] / [NO]

Se NO allegare:

☐ Autorizzazione firmata dal proprietario in formato PDF con allegato documento di identità del firmatario;

☐ MQ AMIANTO DA RIMUOVERE _____ in copertura;

☐ MC COIBENTAZIONE DA RIMUOVERE;

☐ MQ/MC AMIANTO DA RIMUOVERE IN ALTRE PARTI EDIFICIO (specificare quali) _____

(si può selezionare anche più di una voce)

Lavori già iniziati [SI] / [NO]

Se SI: Indicare data di inizio lavori _____ (successiva a prenotazione on-line) e allegare ☐ copia del



piano di lavoro presentato alla Asl di competenza in formato pdf.

EDIFICIO 2 (eventuale)

EDIFICIO 3 (eventuale)

SEZIONE D) RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO

13) Che l'investimento proposto è conforme alle prescrizioni del bando e viene descritto nella relazione allegata redatta su carta intestata dell'impresa;

[_] Relazione descrittiva (Allegato in pdf obbligatorio)

La relazione tecnica dovrà contenere:

- DESCRIZIONE MANUFATTO IN CEMENTO AMIANTO E INDICAZIONE STATO USURA;
- BREVE DESCRIZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE;
- ESTREMI DEL TITOLO EDILIZIO SE GIA' RICHIESTO; (facoltativo)
- IMPRESA CHE REALIZZERA' I LAVORI SE GIA' INDIVIDUATA; (facoltativo)
- Eventuali particolari difficoltà di realizzazione legati all'attività che si svolge nell'edificio o alla tipologia di cantiere e misure che verranno adottate per svolgere i lavori in sicurezza;
- Altri eventuali aspetti utili a valutare l'intervento e la congruità dei costi preventivati;

[_] Allegati foto/ planimetrie (in formato pdf-facoltativi).

SEZIONE E) QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

13) Che le spese riportate nel seguente quadro economico sono relative esclusivamente alla porzione di intervento oggetto di contributo (rimozione e smaltimento amianto) secondo quanto indicato all'art. 8) del Bando, al netto di qualsiasi spesa relativa al rifacimento del manufatto:

Voce di spesa analitica	Importo € (al netto I.V.A.)
(A) Lavori di rimozione	
(B) Smaltimento	
(C) Oneri sicurezza	

Spese tecniche Massimo 10% di (A+B+C)	
STIMA DEL COSTO COMPLESSIVO ³	Campo modificabile solo al ribasso

SEZIONE F CRONOPROGRAMMA ECONOMICO- FINANZIARIO INTERVENTO

- 14) Di aver preso visione di quanto riportato all'art. 14.3) del Bando "CRONOPROGRAMMA ECONOMICO-FINANZIARIO E ESIGIBILITA' DELLE SPESE" e di essere pertanto consapevole che la spesa sarà imputata sul bilancio regionale secondo l'annualità indicata al punto successivo;
- 15) Di prevedere ai sensi del D.lsg.118/2011 che l'intervento sarà rendicontato, e quindi la spesa relativa al contributo sarà esigibile, nell'annualità:
- [_] 2019;
- [_] 2020;
- [_] 2021.

SEZIONE G: CUMULABILITA' CONTRIBUTO

- 16) Di non aver fruito di aiuti erogati dalla Regione o da altri soggetti pubblici per il medesimo investimento **oppure** di aver fruito di altri aiuti erogati dalla Regione o da altri soggetti pubblici per il medesimo investimento con finalità analoghe o diverse per un importo complessivo di €. _____, che comunque sommato al contributo oggetto del presente Bando non comporta il superamento del massimale più favorevole dei regimi considerati.

SEZIONE H: CONTATTI

- 17) di indicare di seguito quale **referente operativo del progetto:**

Cognome e nome _____

Telefono n. _____ pec _____

Indirizzo di posta elettronica _____

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE ai sensi del comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000:

³ Costo minimo ammissibile € 35.000



- di non aver riportato, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, condanne penali;
- che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. **Codice delle leggi antimafia**);
- di impegnarsi a consentire i controlli e gli accertamenti che la Regione riterrà opportuni, anche a seguito di controlli a campione, da eseguirsi anche tramite personale ARPA;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa e ogni altro elemento contenuto nei documenti di ammissione a finanziamento;
- dichiara che i dati e le notizie forniti nella presente domanda e relativi allegati corrispondono a verità;
- di aver provveduto all'assolvimento dell'**imposta di bollo** di €. 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i mediante apposizione e annullamento della marca da bollo/contrassegno il cui numero di serie identificativo e la data di emissione sono riportati nel presente modulo, impegnandosi a non utilizzarla per nessun altro atto e a conservarla in originale al fine di eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
- di aver preso visione **dell'informativa sul trattamento dei dati personali** ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.

L'informativa sarà resa disponibile on-line al momento della compilazione della domanda come riportato nell'art. 19 del presente bando.

